



CUSTODIAMO LE IMPRESE

Misura straordinaria di Aiuto adottata in conformità all'art. 54 del Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, come da ultimo emendato dall'art. 28 del D.L. n. 41/2021 (nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 - Temporary Framework", nello specifico Sezione 3.1), notificato dallo Stato membro Italia e da ultimo autorizzato dalla Commissione Europea, giusta Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021.

Premessa

1. La diffusione su scala globale dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 - iniziata in Italia a febbraio 2020 - ha prodotto e continua a produrre conseguenze economiche e sociali senza precedenti, dai tratti unici e peculiari legati alla chiusura forzata delle attività, alla riduzione della mobilità delle persone, all'attuazione delle norme di distanziamento interpersonale, ai massicci interventi pubblici in ambito monetario e fiscale e, non da ultimo, ai cambiamenti indotti nei comportamenti di persone, imprese e pubbliche amministrazioni.
2. La misura straordinaria "Custodiamo le imprese" intende offrire, alle PMI del territorio, una sovvenzione diretta finalizzata ad accompagnarle verso la ripartenza.
3. L'approccio strategico adottato per la definizione della misura straordinaria di Aiuto, che trova la sua base giuridica nazionale nel Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34/2020, come da ultimo emendato dall'art. 28 del D.L. n. 41/2021, si inserisce nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (Temporary Framework)" con cui la Commissione Europea ha stabilito, giusta Comunicazione C(2020) 1863 final del 19.03.2020 e ss.mm.ii., che, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 107, par.3, lett. b), sono compatibili con il mercato interno gli Aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.
4. La misura, pertanto, è adottata in conformità all'art. 54 del suddetto Regime Quadro, notificato dallo Stato membro Italia ed autorizzato dalla Commissione Europea, giusta Decisione C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, emendata con Decisione C (2020) 6341 dell'11 settembre 2020, successivamente modificata con Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 e da ultimo modificata con Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021.
5. Il 18 novembre 2021 è intervenuta, con Comunicazione della Commissione Europea C(2021)8442 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE 2021/C 473/01, la sesta modifica del Temporary Framework che ha, tra le altre novità, prorogato il termine utile per la concessione degli aiuti al 30 giugno 2022.
6. Le disposizioni di cui al presente Avviso sono conformi all'Aiuto di Stato SA. 57021 - Italia - Covid-19 - Regime Quadro del 21 maggio 2020, approvato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE.
7. In conformità a quanto previsto dal punto 22) della Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., gli Aiuti di cui al presente Avviso sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - l'importo complessivo dell'Aiuto non supera 1.800.000 EUR per impresa. L'aiuto viene concesso sotto forma di sovvenzione diretta, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1.800.000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. (Ai fini della determinazione delle soglie massime di importi da concedere e regole sul cumulo dei contributi si tiene conto della nozione di impresa richiamata nel TFUE, ossia della singola unità economica, anche nel caso in cui un'unità economica comprenda diverse entità giuridiche.);
 - l'Aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
 - l'Aiuto non può essere concesso ad imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019; in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
8. Gli Aiuti di cui alla presente misura straordinaria potranno essere concessi sino al 30/06/2022, fatte salve eventuali proroghe consentite ai sensi del Temporary Framework.

9. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi, che, procederà all’attuazione per il tramite dell’Organismo Delegato Puglia Sviluppo S.p.A.

Art. 1 - Oggetto, finalità e dotazione finanziaria

1. Il presente Avviso è adottato per far fronte alle esigenze delle MPMI pugliesi derivanti dalle ripercussioni economiche causate dall’emergenza epidemiologia Covid-19, perseguendo quali finalità principali:
 - garantire la continuità dell’operatività aziendale sostenendo le carenze di capitale circolante (liquidità) generate dall’emergenza da Covid-19;
 - la salvaguardia dei livelli occupazionali.
2. Il target specifico di questa nuova misura straordinaria di Aiuto è dato dalle MPMI pugliesi che hanno dovuto sospendere la propria attività d’impresa nel corso del periodo 2021 con conseguente perdurare della crisi di liquidità derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e che non sono state destinatarie di ulteriori e specifici aiuti previsti dalla Regione Puglia.
3. La dotazione finanziaria è pari a euro 15.481.514,23, come ristori ai sensi del D.L. 137/2020, D.L. 41/2021 e D.L. 73/2021, così come deliberato con DGR n. 2201 del 22/12/2021.

Art. 2 - Soggetti beneficiari e campo di applicazione

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese (MPMI), come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, recepita in Italia con Decreto MAP del 18/04/2005, che abbiano una o più sedi operative in Puglia.
2. Il soggetto proponente, con riferimento alla/e sede/i in Puglia, non deve aver conseguito, a prescindere dalla sua dimensione aziendale di MPMI definita secondo la normativa sopra richiamata, un fatturato complessivamente superiore ai 10.000.000,00 di euro nell’esercizio 2020.
3. Le imprese proponenti devono essere costituite, iscritte al Registro Imprese e già attive, c/o la sede pugliese, alla data del 1° luglio 2019.
4. L’attività avviata dall’impresa proponente entro la data del 1° luglio 2019 ed esercitata in via prevalente alla data di presentazione della domanda delle agevolazioni previste dal presente Avviso deve essere identificata da uno dei codici Ateco ammissibili elencati nell’**Allegato 1** parte integrante del presente Avviso.
5. Come conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa, il soggetto proponente, con riferimento all’attività esercitata c/o la/e sede/i pugliese/i, deve aver conseguito un fatturato, nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, pari a non oltre il 70% di quello conseguito nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 (dal confronto tra i due periodi deve risultare un decremento almeno pari al 30%). Al fine di dimensionare i fatturati da confrontare è da considerarsi la sola voce di Conto Economico: “ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
6. Non potranno presentare istanza di agevolazione le imprese che, alla data di apertura dei termini per la partecipazione al presente avviso, abbiano già ottenuto la concessione di agevolazioni o abbiano istruttorie in corso a valere sulle misure regionali pubblicate sul BURP n. 80 del 04/06/2020 e sul BURP n. 132 del 21/10/2021 e definite come “prestiti LIFT”:
 - il Fondo Microprestito,
 - la misura Titolo II Capo 3 Circolante,
 - la misura Titolo II Capo 6 Circolante.
7. Tutti i soggetti proponenti, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:
 - a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
 - b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;
 - c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - e. aver restituito somme erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
 - f. non trovarsi, al 31 dicembre 2019, nella condizione di impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
 - g. non essere in stato di fallimento, procedura concorsuale, liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - h. operare nel rispetto delle vigenti norme con riferimento agli obblighi contributivi, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente;
 - i. adottare ed applicare i contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme nazionali e regionali vigenti in materia di disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare;

- j. essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii;
- k. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Soggetto proponente non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. dell'8 giugno 2001, n.231 e ss.mm.ii, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 3 - Contributo concedibile

1. Le agevolazioni concesse saranno erogate ai destinatari nella forma di sovvenzioni.
2. Premesso quanto anticipato nell'art. 2 comma 5 quale requisito di accesso (il fatturato conseguito nel periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 deve essere pari a non oltre il 70% di quello conseguito nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020), l'importo della sovvenzione, che non potrà essere superiore ad € 25.000,00, sarà calcolato come segue:
 - I. calcolo del decremento di fatturato ottenuto confrontando i ricavi relativi al periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 con quelli relativi al periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020. Al fine di dimensionare i fatturati da confrontare, è da considerarsi la sola voce di Conto Economico: "ricavi delle vendite e delle prestazioni".
 - II. Definizione del valore pari al 30% del decremento calcolato al punto precedente.
 - III. Qualora l'importo di cui al punto precedente risulti essere superiore ad € 25.000,00, l'agevolazione sarà ridotta a tale valore massimo. Qualora l'importo teorico dell'agevolazione (30% del decremento del fatturato) sia di importo inferiore a tale massimale, sarà concesso tale minore importo.

Art. 4 - Modalità di presentazione dell'istanza di agevolazione

1. A partire **dalla data di pubblicazione del presente Avviso** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia **e fino alle ore 16.00 del 28/02/2022**, salvo esaurimento delle risorse disponibili, possono essere trasmesse dai proponenti le istanze di agevolazione.
2. Per la presentazione dell'istanza, il soggetto proponente si dovrà avvalere, pena l'inammissibilità della stessa, del sistema informatico/telematico disponibile sul sito Internet www.custodiamoleimprese.regione.puglia.it. Al medesimo indirizzo è possibile ricevere assistenza sull'utilizzo della procedura telematica oltre che informazioni e chiarimenti sulle caratteristiche della misura.
3. L'istanza di sovvenzione deve essere presentata, pena l'inammissibilità della stessa, accedendo, tramite credenziali SPID persona di livello 2, C.N.S. o C.I.E., al portale www.custodiamoleimprese.regione.puglia.it, ove è disponibile il documento "Iter Procedurale" che descrive come procedere operativamente all'elaborazione e alla trasmissione dell'istanza di partecipazione al presente Avviso, oltre al Supporto Tecnico, che può essere richiesto accedendo al form "Richiedi info".
4. L'istanza di agevolazione è redatta e inviata per via telematica, in conformità con il modello di cui all'Allegato 2.
5. All'istanza dovrà essere allegata:
 - idonea documentazione contabile (prospetti liquidazioni IVA dei periodi di riferimento per il calcolo dei fatturati da confrontare) o, in alternativa, asseverazione redatta da professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto degli obblighi contributivi.
6. A seguito della compilazione dell'istanza telematica, il sistema genererà un file .pdf conforme all'Allegato 2 che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante del soggetto proponente, caricato sul portale e trasmesso mediante la medesima piattaforma. L'istanza include, tra l'altro, la dichiarazione (resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000) del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2.
7. A conferma dell'avvenuta trasmissione il sistema genererà una "**ricevuta di avvenuta trasmissione**" contenente il codice identificativo (ID) attribuito all'istanza.
8. La procedura di presentazione dell'istanza potrà considerarsi conclusa solo all'atto di ricevimento della ricevuta di avvenuta trasmissione. Pertanto, qualora il Soggetto istante compili tutti i campi ed effettui l'upload dell'istanza firmata digitalmente senza perfezionare l'iter attraverso la funzione di trasmissione dell'istanza, ovvero nel caso in cui non riceva dal sistema la "ricevuta di avvenuta trasmissione", l'istanza si considererà come non prodotta. A seguito di perfezionamento dell'invio, l'istanza sarà immodificabile.
9. Il Soggetto proponente può candidare un'unica istanza di sovvenzione.
10. Il Soggetto proponente potrà presentare una nuova istanza:
 - in caso di esplicita rinuncia alla prima domanda presentata,
 - nell'ipotesi in cui l'istanza presentata risulti non ammissibile.

Art. 5 - Modalità di valutazione delle istanze di agevolazione

1. Le istanze di sovvenzione saranno valutate dall'Organismo Delegato Puglia Sviluppo S.p.a. secondo l'ordine cronologico di invio telematico e fino a concorrenza delle risorse disponibili per il presente Avviso.
2. L'individuazione delle operazioni ammissibili avverrà attraverso procedura "automatica", considerato che per l'attuazione della misura non è da effettuarsi alcuna valutazione tecnica, economica e finanziaria su un "programma di spesa".

3. Si procederà, pertanto, ad una valutazione diretta ad accertare la verifica della completezza e conformità formale dell'istanza presentata nonché della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dall'art. 2 del presente Avviso:
 - rispetto delle modalità e dei termini per la trasmissione dell'istanza di sovvenzione;
 - completezza e regolarità dell'istanza;
 - coerenza/correttezza dei dati e delle informazioni rese;
 - eleggibilità del Soggetto proponente.
4. Non saranno, pertanto, considerate ammissibili le istanze:
 - presentate con modalità diverse dalla piattaforma disponibile su www.custodiamoleimprese.regione.puglia.it;
 - trasmesse dopo le ore 12.00 del 9/12/2021 o il minor termine comunicato da Puglia Sviluppo in caso di esaurimento delle risorse mediante pubblicazione sulla piattaforma dedicata alla misura;
 - predisposte in maniera difforme dalle disposizioni dettate dal presente Avviso e dai suoi allegati;
 - non sottoscritte digitalmente (con firma elettronica in corso di validità) dal titolare / legale rappresentante dell'impresa proponente.
5. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili all'istruttoria dell'istanza.
6. L'importo dell'agevolazione ammissibile, nei limiti di quanto previsto al precedente art. 3, potrà essere rideterminato da Puglia Sviluppo in relazione agli esiti delle relative verifiche.
7. Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni, Puglia Sviluppo assegnerà un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Puglia Sviluppo S.p.A. concluderà l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
8. L'eventuale documentazione integrativa, firmata digitalmente dal titolare / legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere trasmessa esclusivamente utilizzando la piattaforma.
9. Non sarà ritenuta come validamente prodotta la documentazione di riscontro:
 - priva della firma digitale del Soggetto legittimato a rappresentare l'impresa;
 - sottoscritta con una firma digitale non valida.
10. La Regione Puglia e Puglia Sviluppo si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento ulteriori documenti o effettuare eventuali sopralluoghi.
11. L'esito istruttorio relativo all'istanza presentata sarà reso noto al Soggetto istante con apposita comunicazione.
12. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, Puglia Sviluppo, sulla base delle proprie risultanze istruttorie, comunicherà al soggetto proponente, le motivazioni di non ammissibilità a mezzo Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90.
13. Il Soggetto proponente potrà, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'esito di non ammissibilità, presentare controdeduzioni mediante accesso in piattaforma. Decorso il termine sopra indicato per la produzione delle controdeduzioni, ovvero, in caso di presentazione di osservazioni considerate non idonee a superare i motivi ostativi, la Puglia Sviluppo adotterà il provvedimento di non ammissione.

Art. 6 - Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti positiva, alla conclusione dell'iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni dando all'impresa comunicazione a mezzo PEC.
2. La concessione delle agevolazioni dovrà essere accettata dal titolare / legale rappresentante dell'impresa beneficiaria con restituzione dell'atto di concessione firmato digitalmente. L'accettazione dovrà essere trasmessa esclusivamente utilizzando la piattaforma.
3. A seguito dell'avvenuta ricezione dell'accettazione del contributo concesso ed a seguito di verifica della regolarità contributiva dell'impresa, Puglia Sviluppo provvederà all'erogazione della sovvenzione concessa all'impresa beneficiaria. Qualora fosse accertata una situazione di irregolarità contributiva, Puglia Sviluppo potrà effettuare l'intervento sostitutivo, così come previsto dalla normativa vigente, mediante il pagamento dell'importo irregolare a favore degli Istituti previdenziali e l'erogazione della restante parte delle agevolazioni in favore del beneficiario. L'intervento sostitutivo dovrà essere oggetto di autorizzazione da parte dell'impresa beneficiaria.
4. Sul sito Internet www.custodiamoleimprese.regione.puglia.it è pubblicato, periodicamente, l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni.
5. La Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. si riservano in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, presso il Soggetto beneficiario, la sussistenza delle condizioni per la concessione e/o l'ottenimento della sovvenzione, nonché la veridicità dei dati forniti dall'impresa per l'ottenimento della stessa.

Art. 7 - Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario delle agevolazioni è tenuto a garantire:
 - a. l'applicazione e il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria di riferimento nonché delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - b. la conservazione e la disponibilità della documentazione contabile attestante il requisito di accesso e tutte le informazioni inserite nella domanda di agevolazione per almeno tre anni successivi all'ottenimento della sovvenzione;

- c. il rispetto delle procedure di monitoraggio e controllo delle operazioni finanziate;
- d. il rispetto della normativa in tema di ambiente, laddove applicabili;
- e. il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione, ove pertinente;
- f. il consenso all'inserimento nell'elenco dei beneficiari, pubblicato in forma elettronica o in altra forma, contenente la denominazione del beneficiario e l'importo dell'agevolazione pubblica concessa.

Art. 8 - Revoche

1. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni sarà revocato nel caso in cui:
 - a. il beneficiario non risulti in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 aprile 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
 - c. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i Contratti Collettivi di Lavoro;
 - d. siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - e. sia rilevata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti non sanabili.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 123, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili al beneficiario, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
3. Tutti i beneficiari destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, non potranno avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.

Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

Puglia Sviluppo SpA

Responsabile del procedimento: Arch. Lorenzo Minnielli

custodiamoleimprese@pugliasviluppo.regione.puglia.it

Sito internet:

E' disponibile il portale www.custodiamoleimprese.regione.puglia.it per:

- consultare l'avviso e la relativa modulistica;
- consultare l'elenco delle imprese beneficiarie;
- previo accesso al portale tramite credenziali SPID persona di livello 2, C.N.S. o C.I.E.:
 - compilare ed inviare l'istanza di sovvenzione;
 - ricevere e riscontrare eventuali richieste di integrazioni documentali;
 - ricevere comunicazioni di esito istruttorio;
 - inviare osservazioni a seguito di eventuale preavviso di non ammissibilità;
 - ricevere ed accettare l'eventuale concessione degli aiuti.